



1333

Istituto Superiore di Sanità

ACCORDO DI COLLABORAZIONE
per la realizzazione delle attività
"Attività vs Reg. (CE) 1107/2009 e Direttiva
91/414/CEE - modifiche di prodotti fitosanitari a
base di sostanze attive chimiche (linee di attività
B4, B10, C4)"

Fasc. N. 5S17

tra

L'Istituto Superiore di Sanità, di seguito denominato "ISS" - codice fiscale 80211730587 con sede in Roma, Viale Regina Elena 299, cap 00161 rappresentato per la stipula del presente atto dal Direttore delle Risorse Umane ed Economiche, Dott.ssa Rosa Maria Martocchia

E

ASST Fatebenefratelli-Sacco - Centro Internazionale per gli Antiparassitari e la Prevenzione Sanitaria, di seguito denominato "ASST Fatebenefratelli-Sacco/ICPS" - codice fiscale 09319690963 con sede in Milano, via G. B. Grassi, n. 74 cap. 20157 rappresentato per la stipula del presente atto dal Direttore Generale, Dott. Alessandro Visconti

PREMESSO CHE:

- La Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione del Ministero della Salute cura il settore dei prodotti fitosanitari e delle connesse attività di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e all'impiego degli stessi, nonché la gestione del piano di controllo ufficiale sui prodotti fitosanitari e sui limiti massimi di residui di sostanze attive nei prodotti alimentari;
- L'ISS ha stipulato un Accordo di collaborazione con il Ministero della Salute - Direzione Generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione, approvato e reso esecutivo dagli Organi di Controllo in data 27 luglio 2020, per la realizzazione delle "Attività vs Reg. (CE) 1107/2009 e Direttiva 91/414/CEE - modifiche di prodotti fitosanitari a

Q

D E 7



Istituto Superiore di Sanità

base di sostanze attive chimiche (linee di attività B4, B10, C4)" che fissa come data di inizio attività il giorno 27.07.2020 e la scadenza in data 26.03.2022;

- nel piano operativo legato alle attività di cui sopra allegato all'Accordo di collaborazione con il Ministero è prevista una collaborazione scientifica con l'ASST Fatebenefratelli-Sacco/ICPS;
- in considerazione di quanto premesso, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modifiche ed integrazione è intento delle Parti addivenire alla sottoscrizione di un accordo che disciplini i termini principali di una collaborazione su specifico progetto

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1
(Oggetto)

Oggetto del presente accordo è la collaborazione tra ISS e l'ASST Fatebenefratelli-Sacco/ICPS, che nel quadro delle rispettive competenze, e tenuto conto degli obiettivi di cui alle premesse, concordano di porre in essere congiuntamente ogni azione necessaria alla realizzazione di "Attività vs Reg. (CE) 1107/2009 e Direttiva 91/414/CEE - modifiche di prodotti fitosanitari a base di sostanze attive chimiche (linee di attività B4, B10, C4)", così come riportato nel Progetto Esecutivo.

Articolo 2
(Durata)

Le attività disciplinate dal presente atto decorrono dalla firma del presente atto da parte di entrambi i contraenti e avranno scadenza il 26.03.2022.

L'efficacia del presente atto è comunque subordinata alla sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'ISS giusto disposto dell'art. 26, D.LGS. n. 33 del 14.03.2013.

M

EQ

EQ



Istituto Superiore di Sanità

Articolo 3
(Contributo)

Il finanziamento assegnato per la realizzazione delle attività relative al progetto è pari ad Euro 10.000,00 (diecimila/00) e sarà trasferito subordinatamente al ricevimento dei ratei da parte del Ministero all'ASST Fatebenefratelli-Sacco/ICPS. Le modalità di trasmissione dei fondi saranno le seguenti:

- 20 %, pari ad Euro 2.000,00 (duemila/00) a titolo di anticipazione, successivamente alla sottoscrizione del presente accordo e dietro presentazione di richiesta di pagamento;
- 40 %, pari ad Euro 4.000,00 (quattromila/00) dopo dodici mesi dall'inizio delle attività di cui all'art.2, relativi al primo anno di attività, e dietro presentazione di richiesta di pagamento;
- 40%, pari ad Euro 4.000,00 (quattromila/00) come saldo del contributo.

All'atto della liquidazione del saldo, entro 15 giorni dalla scadenza del presente accordo, l'ASST Fatebenefratelli-Sacco/ICPS dovrà all'ISS la seguente documentazione:

- relazione scientifica finale delle attività svolte durante l'intero progetto;
- elenco analitico finale delle spese sostenute secondo le categorie di costo risultanti dal piano economico allegato accompagnato da una dichiarazione firmata dal legale rappresentante redatta secondo l'allegato fac-simile. Le spese rendicontate dovranno essere effettivamente liquidate e non soltanto impegnate.

Le richieste di pagamento relative al saldo dovranno essere emesse solo dopo apposita comunicazione dell'ISS dell'avvenuto trasferimento dei fondi da parte del Ministero.

Le richieste di pagamento di cui sopra ai sensi degli artt. 3 e 6 del D. Lgs. n. 136/2010 (Tracciabilità dei flussi finanziari nell'ambito del Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), dovranno indicare il conto corrente bancario o postale dedicato ai pagamenti – anche in maniera non esclusiva – del presente accordo.

l

El *q*



Istituto Superiore di Sanità

Si fa presente che in mancanza di tali dati non sarà possibile procedere alla liquidazione delle richieste di pagamento emesse nell'ambito del presente accordo di collaborazione.

Il trasferimento suddetto, avendo natura contributiva è da intendersi fuori dal campo di applicazione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 26/1/72 n. 633.

L'ASST Fatebenefratelli-Sacco/ICPS dichiara di essere a conoscenza che l'erogazione dei ratei del contributo è subordinata all'acquisizione, da parte dell'ISS, delle diverse rate di finanziamento da parte del Ministero e s'impegnano a tenere esente l'ISS da ogni eventuale pretesa derivante da terzi.

Articolo 4
(Responsabile Scientifico)

I Responsabili Scientifici chiamati a svolgere le attività di ricerca saranno per l'ASST Fatebenefratelli-Sacco/ICPS la Dott.ssa Giovanna Azimonti e per l'ISS la Dott.ssa Angela Santilio.

Articolo 5
(Rendicontazioni e Relazioni Scientifiche)

L'ASST Fatebenefratelli-Sacco/ICPS entro 15 giorni dalla scadenza di ogni semestre, che sarà calcolato a partire dal 27.07.2020 data di inizio attività, trasmette all'ISS un rendiconto finanziario che riporti le somme impegnate e/o spese sostenute nonché la relazione scientifica.

Entro trenta giorni dalla scadenza dell'accordo, L'ASST Fatebenefratelli-Sacco/ICPS trasmette all'ISS un rapporto tecnico finale sui risultati raggiunti nel periodo di durata dell'accordo stesso e un rendiconto finanziario finale delle spese sostenute per la realizzazione del progetto.

Le rendicontazioni di cui al precedente articolo saranno predisposte dall'ASST Fatebenefratelli-Sacco/ICPS utilizzando il modello di rendicontazione allegato.

Tutta la documentazione giustificativa delle spese, dovrà essere mantenuta agli atti dall'ASST FATEBENEFRAPELLI-SACCO/ICPS che si

R

J
EC



Istituto Superiore di Sanità

impegna a produrre gli originali o le copie conformi dei documenti suddetti su richiesta dell'ISS entro dieci giorni dalla richiesta stessa. L'ISS può comunque richiedere in qualsiasi momento di conoscere lo stato di avanzamento del progetto.

Le rendicontazioni finanziarie di cui ai precedenti commi dovranno essere redatte nel rispetto delle voci di spesa indicati nel piano finanziario presentato.

IL preventivo delle spese potrà essere modificato una sola volta, previo assenso del Ministero, che valuterà le ragioni di necessità o di opportunità. La richiesta di variazione completa di motivazione da cui si possano evincere le ragioni sopra indicate dovrà pervenire a questo Istituto almeno 90 giorni prima della scadenza del presente accordo.

Ferma restando l'invarianza della contribuzione complessiva, per ogni voce di spesa del piano, originario o modificato, è comunque consentito operare uno scostamento di importo non superiore al 20%.

Articolo 6

(Norme di gestione)

Il contributo dovrà essere utilizzato esclusivamente per le spese riferite al periodo di durata del presente atto e comunque concernenti strettamente la realizzazione dell'attività di ricerca.

L'eventuale quota di contributo non utilizzato risultante dalla rendicontazione finanziaria presentata dovrà essere restituito all'ISS.

Non è ammesso l'utilizzo dei fondi per l'affitto/acquisto di locali, per opere edilizie, per acquisto di autovetture e per spese relative ad utenza di vario genere (es. gas, luce, ecc).

L'acquisto di attrezzature è eccezionalmente consentito solo quando il loro utilizzo è direttamente connesso alla realizzazione del progetto e comunque previa valutazione della convenienza economica dell'acquisto in rapporto ad altre forme di acquisizione del bene (noleggio, leasing). Rimane inteso che saranno riconosciute le quote relative all'ammortamento delle attrezzature, limitatamente alla durata dell'accordo e dietro presentazione della relativa documentazione di spesa.



Istituto Superiore di Sanità

L'accordo di collaborazione in parola, sottoscritto ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990, prevede una equa ripartizione dei compiti e delle responsabilità per il perseguimento dell'interesse comune. Pertanto, non sarà possibile prevedere una remunerazione per il personale interno dell'ASST Fatebenefratelli-Sacco/ICPS, in quanto detto personale è da ritenersi già coinvolto e remunerato per l'orario di lavoro prestato per il perseguimento delle finalità istituzionali del proprio ente di appartenenza.

Sotto questa voce è dunque possibile destinare risorse solo ed esclusivamente per il reclutamento di personale esterno all'Ente. Infine come precisato dagli organi di controllo del Ministero nell'ambito dei progetti relativi ad accordi tra amministrazioni, sono ammissibili a rimborso solamente le spese di personale derivanti dalla stipula di contratti di lavoro flessibile diversi da quelli a tempo determinato.

Resta inteso che in caso di acquisizione di personale esterno la correttezza delle procedure di reclutamento del personale dovrà essere sempre verificata dall'ente esecutore nel rispetto della normativa vigente.

Si precisa che non sono rimborsabili eventuali costi per l'acquisto di servizi di catering in occasione di corsi di formazione, convegni, workshop o altro momento di incontro.

Articolo 7

(Pubblicazioni e risultati della ricerca)

I risultati del progetto, ivi inclusi i rapporti di cui all'articolo 5, sono di esclusiva proprietà del Ministero. Il diritto di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico dei file sorgente nonché degli elaborati originali prodotti, dei documenti progettuali, della relazione tecnica conclusiva, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dall'ASST Fatebenefratelli-Sacco/ICPS nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente accordo, rimarranno di titolarità esclusiva del Ministero. Quest'ultimo potrà quindi disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione



Istituto Superiore di Sanità

anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiale, con l'indicazione di quanti ne hanno curato la produzione.

Senza preventiva autorizzazione del Ministero, sia ad accordo vigente che a conclusione dello stesso, l'ASST Fatebenefratelli-Sacco/ICPS non potrà in alcun modo diffondere ad enti terzi, nazionali ed internazionali, dati comunicazioni reportistica pubblicazioni concernenti il progetto anche in occasioni di convegni e/o corsi di formazione

La richiesta autorizzazione dovrà essere trasmessa dall'ISS al referente scientifico del Ministero.

I dati generati dai flussi informativi generati derivanti dall'accordo e i risultati raggiunti potranno essere pubblicati su appositi spazi del sito web del Ministero.

Articolo 8

(Sospensione dei pagamenti, diffida ad adempiere e risoluzione dell'accordo)

L'ISS sospenderà l'erogazione del finanziamento in caso di valutazione negativa delle relazioni di cui all'art.5, o per mancata o irregolare attuazione del presente accordo.

In caso di accertamento, in sede di esame delle relazioni di cui all'art. 5, di grave violazione degli obblighi di cui al presente accordo, per cause imputabili all'ASST Fatebenefratelli-Sacco/ICPS che possano pregiudicare la realizzazione del progetto, l'ISS intima per iscritto all'ASST Fatebenefratelli-Sacco/ICPS, a mezzo raccomandata a/r, di porre fine alla violazione nel termine indicato nell'atto di diffida. Decorso inutilmente detto termine l'accordo si intende risolto di diritto a decorrere dalla data indicata nell'atto di diffida.

L'accordo si intende risolto anche nel caso in cui l'ASST Fatebenefratelli-Sacco/ICPS non provveda ad inviare le relazioni entro i termini previsti.

È espressamente convenuto che in caso di risoluzione del presente accordo, l'ASST Fatebenefratelli-Sacco/ICPS ha l'obbligo di provvedere, entro 60 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione delle somme corrisposte sino alla data di risoluzione dell'atto.

27

EC
d



Istituto Superiore di Sanità

Articolo 9
(Tutela dei dati personali)

Le Parti provvedono al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo, in conformità al disposto del D. Lgs. n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e dal Regolamento UE 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali.

Articolo 10
(Responsabilità e Foro)

Il presente accordo sarà interamente regolato e interpretato in conformità alla legge italiana. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti relative all'interpretazione, formazione, conclusione ed esecuzione del presente accordo saranno di competenza esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133 del Codice del processo amministrativo.

Articolo 11
(Codice Unico di Progetto)

L'ASST Fatebenefratelli-Sacco/ICPS si impegna a comunicare all'ISS il numero di Codice Unico di Progetto (CUP) al momento della restituzione del presente atto.

Si fa presente che in mancanza di tali dati non sarà possibile procedere alla liquidazione delle richieste di pagamento emesse nell'ambito del presente accordo di collaborazione.

Articolo 12
(Imposta di registro e di bollo)

Il presente accordo, stipulato sotto forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso. Le relative spese saranno a carico della parte richiedente.



Istituto Superiore di Sanità

L'imposta di bollo è assolta in modalità virtuale ad esclusiva cura dell'Istituto (autorizzazione n.99718/2016 dell'Agenzia delle Entrate - D.R. Lazio) ed il relativo onere economico è ripartito tra le parti nella misura del 50%.

L'importo relativo a tale onere sarà versato l'ASST Fatebenefratelli-Sacco/ICPS sul conto corrente dell'ISS - Banca Intesa San Paolo SpA: IBAN IT13K0306903219100000300001..

Il presente atto redatto in originale viene letto, approvato e sottoscritto in firma digitale e sarà registrato solo in caso d'uso, a cura e spese della parte richiedente.

Per l'ISS:

Per l'ATSS Fatebenefratelli-
Sacco/ICPS

Il Direttore delle Risorse
Umane ed Economiche
(Dott.ssa Rosa Maria Martocchia)

Il Direttore Generale
(Dott. Alessandro Visconti)

11/2018
S. I. U. 15